



**QUESITI E RISPOSTE in materia di
 GIOCHI, VIDEOGIOCHI , GIOCHI ON-LINE
 Settembre-Ottobre 2024**

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Buongiorno a seguito di un controllo in una macelleria etnica questo Comando ha riscontrato la presenza di n. 3 videogiochi di tipo comma 6 lettera a) SLOT ; si chiede se sia legittima l'installazione e se non lo fosse cosa come si debba procedere.</p>	<p>Secondo il DM Ministero Finanze n. 30011 del 30.7.2011 i videogiochi dell'art. 110 comma 6 p lettera a) possono essere installati anche in esercizi commerciali nella misura massima di n. 2 apparecchi fino a 15 mq di superficie del locale e n. 4 da 16 mq fino a 30 mq. Tuttavia l'installazione è consentita previa presentazione della SCIA (licenza nel DM) dell'articolo 86 TULPS. Pertanto dopo aver verificato il rispetto del numero massimo ed il possesso dei titoli autorizzatori per gli apparecchi (nulla osta) in assenza della SCIA dell'articolo 86 citata, si deve procedere immediatamente alla contestazione della violazione amministrativa dell'art. 110 comma 9 e sequestro dei videogiochi notiziando l'ADM qualora non siano regolari.</p>
2	<p>Si chiede quali atti debba eseguire la polizia locale nel caso in cui riscontri che in un pubblico esercizio i videogiochi SLOT MACHINE dell'articolo 110 comma 6 lettera a) all'atto de67l sopralluogo risultavano scollegati dalla rete telematica. Si ringrazia e si inviano distinti saluti.</p>	<p>In risposta al quesito si comunica che la fattispecie descritta deve essere trattata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 646 e 648 della legge n. 190/2014, procedendo a verbale di accertamento e contestazione</p>

		<p>della sanzione pecuniaria di euro 20.000 per ciascun apparecchio (in mis.ridotta 6666,67) e procedendo a sequestro degli apparecchi in base all'art. 13 e 20 della legge n. 689/81. E' necessario anche notificare l'ADM per i provvedimenti di competenza.</p>
3	<p>Buongiorno personale di questo Comando ha verificato che è stato organizzato un rinfresco con trattenimento musicale sul suolo pubblico antistante una nuova sala giochi , inaugurata proprio con tale intrattenimento . Tale attività è stata oggetto anche di un volantino pubblicitario oltre che di annunci sulla radio locale. Si chiede se sia legittimo, al di là dei titoli di autorizzazione per il trattenimento musicale, una tale forma di inaugurazione. Grazie e cordiali saluti</p>	<p>La fattispecie descritta configura a nostro avviso una forma di pubblicità dell'apertura di una sala giochi. Secondo quanto affermato dalla legge n. 189/2012 articolo 7 l'attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito deve essere punita ai sensi dell'articolo 7 della medesima. La legge regionale Lombardia prevede anch'essa una sanzione amm.va da euro 1.000 ad euro 5.000 in base all'art.5 co. in combinato con art. 10 co.2. Tuttavia il richiamo fatto alla norma statale prevedendo quest'ultima espressamente una sanzione specifica per tali fattispecie, si ritiene per la gerarchia delle fonti che la sanzione da applicare sia quella della legge n. 189/2012 di conversione del DL n. 158/2012.</p>
4	<p>Questo servizio ha riscontrato che in un pubblico esercizio erano detenuti e fatti funzionare videogiochi dell'art. 1110 comma 6 posizionati in un angolo della superficie dell'esercizio ma separati dal resto della sala di somministrazione solamente con una corda e dei paletti in plastica. Si chiede se questi tipo di installazione sia regolare. Grazie</p>	<p>In risposta al quesito si fa presente che il Reg. Regionale n. 5/2014 prevede che negli esercizi diversi dalle sale da gioco o scommesse deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore.</p>

		<p>L'area deve essere accessibile in modo da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, 2. non arrecare intralcio al normale funzionamento dei locali; 3. non arrecare intralcio alla sicurezza e quiete pubblica ; <p>L'area deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.</p> <p>Si ritiene pertanto che la situazione riscontrata sia regolare.</p>
5	<p>Buongiorno, si chiede se l'installazione in una galleria di un Centro commerciale di alcuni videogiochi dell'articolo 110 comma 6 e comma 7 , possa avvenire liberamente oppure se debba essere presentata la SCIA dell'articolo 86 TULPS . Si precisa che i videogiochi sarebbero installati dal titolare del bar all'interno del Centro.</p> <p>Si ringrazia . cordiali saluti</p>	<p>Buongiorno , in risposta al quesito si conferma che l'installazione di videogiochi in qualunque area aperta al pubblico, come è una galleria di un centro commerciale, è soggetta alla presentazione di una SCIA dell'articolo 86 TULPS. Infatti anche se l'installazione avviene ad opera del titolare di un Bar situato nel Centro che di per sé può far funzionare gli apparecchi senza necessità di alcun titolo aggiuntivo, tuttavia tale installazione non avviene all'interno del Bar medesimo ma appunto nella Galleria che rappresenta un'area aperta al pubblico.</p> <p>Quindi servirà una specifica scia per quella installazione in Galleria, la cui superficie dovrà essere ben identificata e delimitata.</p>